



**CONFCOOPERATIVE**

FEDERCULTURA TURISMO SPORT

Campania

## **REGOLAMENTO**

*per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale*

*per l'elezione degli organi sociali*

*di*

### **FEDERCULTURA TURISMO SPORT CAMPANIA**

*Federazione Regionale Campania delle Cooperative Culturali, Turistiche, Sportive  
e del Tempo libero*

*Approvato dal Commissario Regionale il 26 Marzo 2014*

**ART. 1**  
**CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA REGIONALE**

1. Il Presidente di ciascuna Federazione regionale ovvero, in assenza delle Federazioni regionali, il Presidente della Confcooperative regionale, previa delibera del Consiglio regionale, fissa il giorno dell'Assemblea dandone comunicazione a tutti gli enti assegnati nella propria circoscrizione territoriale.
2. Tale giorno dovrà essere determinato previo accordo con la Presidenza nazionale di FederCultura Turismo Sport e della rispettiva Presidenza della Confcooperative regionale entro il termine fissato dalla Federazione nazionale.
3. Eventuali deroghe rispetto ai termini di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dalla Commissione dell'Assemblea.
4. All'Assemblea partecipano le cooperative assegnate che risultino in regola con i contributi associativi dei quattro esercizi precedenti almeno trenta giorni prima della celebrazione dell'Assemblea regionale.
5. Ad ogni Assemblea regionale dovrà essere assicurata la presenza del delegato della Federazione nazionale.
6. Le Assemblee regionali dovranno celebrarsi entro il 30 aprile 2014.
7. Nel caso che le Assemblee regionali non siano convocate dai Presidenti delle Federazioni regionali, o delle Unioni Regionali laddove la Federazione regionale non è costituita, entro il 31 marzo 2014, l'iniziativa della convocazione verrà presa, su proposta della Commissione dell'Assemblea, dalla Federazione nazionale d'intesa con Confcooperative.
8. Le Assemblee regionali eleggeranno - sulla base di un numero indicativo provvisorio comunicato dalla Commissione dell'Assemblea della Federazione nazionale di cui all'articolo 17 - i delegati all'Assemblea nazionale, tenuto conto della rappresentanza proporzionale (voti espressi) di ogni elettore.
9. Contestualmente alla comunicazione del numero indicativo provvisorio di cui al comma precedente, verranno indicati i criteri da seguire nella composizione settoriale delle liste per assicurare l'adeguata rappresentanza di ciascun settore.
10. Le Federazioni regionali sottoposte a regime di commissariamento qualora non siano in grado di celebrare le Assemblee per l'elezione degli organi sociali, designeranno i delegati all'Assemblea nazionale attraverso delibera del Commissario previa consultazione formale degli enti assegnati che si trovano nelle condizioni specificate all'art. 14.
11. Nelle Regioni a regime contributivo speciale, per la determinazione dei delegati all'Assemblea nazionale, ad ogni cooperativa viene attribuito un voto in deroga a quanto previsto dall'art. 13.
12. Nelle stesse strutture territoriali, nell'ipotesi in cui non si fosse ottemperato all'assolvimento dell'obbligo contributivo al cento per cento, i delegati all'Assemblea nazionale saranno attribuiti proporzionalmente all'importo dei contributi effettivamente versati a Confcooperative nel quadriennio.

**ART. 2**  
**DISCUSSIONE DEL TEMA ASSEMBLEARE**

1. Esperite le formalità iniziali, l'Assemblea regionale passa alla discussione e all'adozione degli orientamenti sul tema assembleare.

**ART. 3**  
**VERBALE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI DI FEDERCULTURA TURISMO SPORT PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI**

1. Il verbale delle Assemblee regionali di FederCultura Turismo Sport deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e le proposte con l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto di FederCultura Turismo Sport.
2. Il verbale deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola.

3. Inoltre il verbale deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente cooperativo di appartenenza con il numero di matricola.
4. Nel verbale dovrà essere fatta altresì esplicita indicazione dei delegati supplenti in numero di un supplente per ogni cinque delegati effettivi o frazione superiore a cinque che subentreranno o per indisponibilità del delegato effettivo o nell'ipotesi che la Commissione dell'Assemblea attribuisca un numero di delegati definitivo maggiore a quello comunicato in via provvisoria.
5. Le Federazioni regionali ovvero, in assenza delle Federazioni regionali, le Unioni regionali che esprimono meno di cinque delegati devono comunque nominare un delegato supplente.
6. Nel verbale si deve aggiungere, in calce all'elenco dei delegati, il nominativo del Presidente regionale di FederCultura Turismo Sport ovvero della Unione regionale, in assenza della Federazione regionale, se lo stesso non risulta tra i delegati.
7. All'atto della chiusura del verbale, ai fini della partecipazione all'Assemblea nazionale, ciascuna Federazione regionale verserà nelle mani del delegato federale la somma di euro 130,00 per ciascun delegato, quale quota per concorso nelle spese dell'Assemblea. Di tale versamento sarà fatta menzione nel verbale.

#### **ART. 4**

#### **TRASMISSIONE DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI**

1. I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dal delegato della Federazione sono recapitati *brevi manu*, per fax o per posta elettronica, non oltre tre giorni dallo svolgimento alla Commissione nazionale e all'Unione Regionale.
2. La Commissione, dopo averli esaminati, accerta la regolarità delle procedure espletate e informa il Presidente di FederCultura Turismo Sport sui contenuti dello stesso.
3. A cura della Presidenza di FederCultura Turismo Sport nazionale verranno inviati ai delegati eletti i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione all'Assemblea nazionale.

#### **ART. 5**

#### **PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE REGIONALI DI FEDERCULTURA TURISMO SPORT**

1. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto al voto i rappresentanti degli enti assegnati che si trovano nelle condizioni specificate dall'art. 6.
2. Ogni ente aderente assegnato ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di dodici voti in rapporto al livello del contributo associativo dovuto di competenza della sede centrale di Confcooperative dovuto per l'anno antecedente a quello di celebrazione dell'Assemblea e all'ampiezza della base sociale.
3. Per gli enti aventi diritto a tre o più voti, i delegati nominati dovranno essere individuati assicurando che almeno un terzo sia di genere diverso, ove il genere sia presente nella base sociale.
4. Gli enti assegnati hanno diritto ad un solo voto nel caso in cui il contributo associativo dovuto per la sede centrale di Confcooperative sia pari alla quota minima.
5. Qualora il contributo associativo sia superiore al minimo, gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi:
  - fino a €1.000,00 (mille): un voto;
  - da €1.001,00 (milleuno) a € 2.000,00 (duemila): due voti;
  - da € 2.001,00 (milleottocentouno/00) a € 5.000,00 (quattromilatrecento/00): quattro voti;
  - da € 5.001,00 (cinquemilauno) a € 7.000,00 (settemila): cinque voti;
  - da € 7.001,00 (settemilauno) a € 9.000,00 (novemila): sette voti;
  - da € 9.001,00 (novemilauno) a € 11.000,00 (undicimila): otto voti;
  - da € 11.001,00 (undicimilauno) a € 15.000,00 (quindicimila): nove voti;
  - oltre € 15.000,00 (quindicimila): undici voti.
6. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:
  - con un numero di soci da 301 a 600: un voto;
  - con un numero di soci da 601 a 1.200: due voti;

- con un numero di soci da 1.201 a 2.000: tre voti;
  - con un numero di soci superiore a 2.000: quattro voti.
7. I dati di riferimento di cui ai commi 5 e 6 sono estrapolati dalle dichiarazioni rese da ciascuna Unione nella compilazione dei ruoli dell'anno antecedente la celebrazione dell'Assemblea, verificati dal Servizio contributi attraverso gli "applicativi core".
  8. Il voto plurimo si esprime attraverso la partecipazione di tanti rappresentanti di ogni ente aderente assegnato quanti sono i voti attribuiti.
  9. Ove si ritenga opportuna una maggiore partecipazione assembleare, la Commissione dell'Assemblea potrà autorizzare il raddoppio dei voti assegnati ad ogni ente.
  10. Il rappresentante di ente assegnato impossibilitato a partecipare può conferire delega al rappresentante del medesimo ente o di altro ente, il quale tuttavia non potrà avere più di due deleghe oltre la propria.
  11. I legali rappresentanti di più enti appartenenti allo stesso settore non possono rappresentare più di tre enti.

## **ART. 6**

### **ACCERTAMENTO DEGLI ENTI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE**

1. La Commissione dell'Assemblea della Federazione, sulla base degli elenchi degli enti cooperativi assegnati e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione, accerta il numero e la denominazione degli enti che risulteranno aderenti alla data del 31 dicembre 2013, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione, completa della prescritta documentazione, sia pervenuta a Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Le cooperative che hanno aderito alla Confcooperative entro il 31 dicembre 2013 ed alle quali non è stata richiesta la contribuzione associativa debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli di Confcooperative (nazionale, regionale, provinciale) per l'anno 2013.
3. Ad ogni ente che si trova nelle condizioni sopradette avente diritto a partecipare verrà assegnato da FederCultura Turismo Sport un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
4. Partecipano alle Assemblee regionali con diritto di voto gli enti assegnati che risultino in regola con i contributi associativi dovuti a Confcooperative (nazionale, regionale, provinciale) per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 effettivamente versati alla Confederazione almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto confederale.
5. La Confederazione, ove mancassero i tempi tecnici per le emissioni delle cartelle contributive, provvederà direttamente al caricamento della quota minima di propria spettanza e analogo adempimento potrà essere adottato dalle Confcooperative regionali, provinciali o interprovinciali interessate. Naturalmente di ciò occorrerà informare gli enti a cura delle strutture territoriali.
6. Non sono considerate in regola le cooperative espulse per inadempienza contributiva che abbiano successivamente riformalizzato l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi pregressi nel quadriennio.
7. Gli enti assegnati ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio compresi nel quadriennio precedente quello di celebrazione dell'Assemblea.

## **ART. 7**

### **DIRITTO DI PAROLA**

1. Nelle Assemblee regionali hanno diritto di parola i componenti del Consiglio nazionale uscenti appartenenti alla circoscrizione territoriale, qualora non siano delegati. Così pure hanno diritto di parola i Presidenti uscenti, i Segretari e/o i Direttori delle Federazioni regionali o, dove queste non sono costituite, delle Unioni regionali, interprovinciali e/o provinciali.

**ART. 8**  
**VOTAZIONI**

1. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano. Quando un quinto dei delegati ne fa esplicita richiesta, le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Quando si tratta dell'elezione del Presidente, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, risulterà eletto il candidato più votato.
3. Qualora si tratti del terzo mandato le votazioni avverranno con voto segreto.
4. Quando si tratta dell'elezione del Consiglio regionale, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, si vota con il sistema maggioritario e voto limitato a due terzi su liste di almeno **8** nominativi scelti tra i delegati, di cui almeno il 30% di genere, scelti tra i delegati accertati dalla Commissione dell'Assemblea.
5. I promotori delle liste dovranno rendere disponibili almeno due candidature ai rappresentanti degli enti a carattere nazionale e interregionale, da inserire nei primi cinque nominativi.
6. In caso di presentazione di più liste, alla composizione del Consiglio regionale concorreranno i candidati eletti delle due liste che risulteranno le più votate: i primi due terzi della lista che ha riportato più voti e il primo terzo della seconda lista più votata.

**ART. 9**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, E DEI COMPONENTI IL**  
**CONSIGLIO REGIONALE**

**- Elezione del Presidente**

1. Qualora entro i termini fissati dall'Assemblea siano presentate più candidature per l'elezione del Presidente, le stesse dovranno essere sottoscritte da almeno un quarto dei delegati accertati e presenti all'Assemblea.

**- Elezione del Consiglio Regionale**

3. L'Assemblea elegge in seduta plenaria **8** membri con il sistema di votazione di cui all'articolo precedente.
4. Le liste per la presentazione delle candidature del Presidente e del Consiglio regionale devono essere raccolte su appositi moduli firmati dal Presidente dell'Assemblea.
5. Le liste eventualmente presentate dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati dell'Assemblea.
6. I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione, saranno annullate le loro firme in tutte le liste presentate.
7. Ai fini della sottoscrizione delle liste di cui ai commi 1 e 4 non sono computabili le deleghe.
8. Non possono essere eletti componenti del Consiglio regionale esponenti di enti cooperativi che non siano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 6 del presente Regolamento.
9. Non possono altresì essere eletti e, se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 21 dello Statuto confederale e dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Confederazione

**ART. 10**  
**DISPOSIZIONE FINALE**

1. Le norme del presente Regolamento si intenderanno automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di Assemblea nazionale verranno assunte in ordine ad eventuali modifiche statutarie.

**ART. 11**  
**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Finita la votazione, i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati alla Presidenza dell'Assemblea, che procederà alla proclamazione degli eletti.
2. Sono eletti i candidati secondo l'ordine progressivo di lista.